

3. Prodotto in questione

- (7) I prodotti di cui trattasi, definiti nell'inchiesta iniziale, sono i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India, abitualmente dichiarati ai codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90 («il prodotto in questione»).
- (8) Si ritiene che il prodotto in questione ed i fogli PET spediti da Israele verso la Comunità con i codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90 («il prodotto oggetto del riesame») abbiano le medesime caratteristiche tecniche, fisiche e chimiche di base e le stesse utilizzazioni. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento antisovvenzioni di base.

4. Inchiesta

- (9) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame la società Hanita e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate sono state invitate a comunicare le rispettive opinioni ed informate della possibilità di chiedere un'audizione. Non è stata tuttavia ricevuta alcuna richiesta in tal senso.
- (10) La Commissione ha inoltre inviato un questionario ad Hanita e ha ricevuto una risposta soddisfacente entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta. Una visita di verifica è stata effettuata presso la sede di Hanita.

5. Periodo dell'inchiesta

- (11) L'inchiesta ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2005 (il «PI»). Sono stati raccolti dati a partire dal 2001 sino alla fine del PI per valutare eventuali cambiamenti nella configurazione degli scambi.

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

- (12) Dalle conclusioni raggiunte risulta che Hanita non ha esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. Hanita ha effettuato le prime esportazioni del prodotto in questione dopo l'adozione delle misure estese.
- (13) Inoltre, grazie alle prove documentali presentate, la società ha potuto dimostrare di non essere collegata, né direttamente né indirettamente, ad alcuno dei produttori esportatori indiani o delle società israeliane sottoposti alle misure antidumping e compensative in vigore.

- (14) Come già indicato nel considerando 12, le esportazioni del prodotto in questione verso la Comunità effettuate da Hanita hanno avuto luogo dopo l'adozione delle misure. Hanita trasforma e taglia i fogli PET acquistati e produce una serie di prodotti, alcuni dei quali rientrano negli stessi codici doganali del prodotto in questione. Per i fogli PET lavorati da Hanita ed esportati nella Comunità non viene usato alcun fattore produttivo proveniente dall'India. Si è perciò giunti alla conclusione che questa prassi non costituisce un'elusione.

D. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

- (15) Sulla base delle suindicate conclusioni, vale a dire che Hanita non ha eluso le disposizioni in vigore, è necessario escludere detta società dall'applicazione delle misure estese.
- (16) Occorre mettere fine alla registrazione prevista dal regolamento che ha avviato un riesame per le importazioni di fogli PET spedite da Israele da Hanita. A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento antidumping di base, che dispone l'applicazione delle misure alle importazioni registrate a partire dalla data di registrazione, non deve essere riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni di fogli PET, spedite da Israele da Hanita, che sono state sottoposte alla registrazione di cui al regolamento che avvia il riesame al loro arrivo sul territorio comunitario.
- (17) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento antisovvenzioni di base, l'esenzione dalle misure estese concessa per i fogli PET prodotti da Hanita rimane valida purché non emerga che detta esenzione è stata accordata sulla base di informazioni false o fuorvianti presentate dalle società in questione. Qualora elementi di prova, a prima vista sufficienti, dovessero indicare il contrario, la Commissione può avviare un'inchiesta per stabilire se la revoca dell'esenzione sia giustificata.
- (18) L'esenzione dalle misure estese per le importazioni di fogli PET di Hanita è stata decisa sulla base delle conclusioni del presente riesame. Tale esenzione deve essere pertanto applicata esclusivamente alle importazioni di fogli PET spedite da Israele e prodotte da tale persona giuridica. Le importazioni di fogli PET fabbricate o spedite da qualsiasi altra società non specificamente menzionata con nome e indirizzo all'articolo 1, paragrafo 1 dei regolamenti (CE) n. 1975/2004 e n. 1976/2004, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare dell'esenzione e sono soggette all'aliquota del dazio residuo imposta dai regolamenti (CE) n. 1676/2001 e n. 2597/1999.